



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

Introduzione dell'articolo 613-*quater* del codice penale in materia di reato di manipolazione emotiva e psicologica

ONOREVOLI SENATORI. – In tutta Europa, il fenomeno della manipolazione psicologica ed emotiva di soggetti fragili ha assunto dimensioni allarmanti.

Anche in Italia, dati statistici univoci mettono in evidenza che talune forme di manipolazione psicologica, spesso diffuse all'interno di vere e proprie sette, si stanno diffondendo in misure sempre maggiori, il che rende necessario un intervento legislativo che, sebbene non in grado di arrestare un fenomeno che affonda le sue radici nella storia dell'umanità, possa determinarne una prima forma di controllo e disciplinare le dinamiche di necessaria repressione.

Ci si trova spesso in presenza di eventi particolarmente gravi, in cui soggetti psicologicamente deboli o comunque manipolabili diventano vittime di sedicenti « maestri », senza che le famiglie e lo Stato possano intervenire per sottrarli a torture, ad angherie, ovvero a violenze sessuali di varia natura: ciò sia per la mancanza di norme specifiche che disciplinano e puniscono le condotte vessatorie, sia perché nella maggior parte dei casi la vittima è posta in una sostanziale incapacità di intendere e volere.

Nella casistica dei casi, talvolta perfino dietro ad attività teatrali e ludiche si celano progetti scellerati diretti a circuire giovani ragazze e ragazzi da indurre a subire atti sessuali e da sfruttare come veri e propri schiavi, spesso per arricchire i vertici della setta con i proventi del loro lavoro.

La manipolazione consiste nel far credere loro di avere problemi familiari e di relazione che il « Maestro », talvolta spaccian-

dosi per psicologo, può risolvere attraverso pratiche che hanno quale unico fine quello di indebolire il sistema di autodeterminazione, autocontrollo e stima di sé.

L'operatore esterno, avvalendosi di tecniche di natura neuro-fisiologica, tramite suggestione dovuta ad immagini o suoni che il soggetto, facilmente condizionabile per le sue caratteristiche psicologiche, percepisce intensamente, coinvolge sia la dimensione fisica che la dimensione psicologica.

Si tratta di una tecnica ormai ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica mondiale e adoperata nell'attività professionale comune da parte degli psichiatri, talvolta adoperate a scopo distruttivo anziché terapeutico: una macchina dell'inganno psicologico, spesso annidato all'interno di vere e proprie reti settarie.

I dati statistici che possono evidenziarne le dimensioni sono quelli raccolti dal Codacons, aggiornati al 2022, che stimano in Italia la presenza di oltre 500 tra sette e psicosette, e che a seguito della pandemia, e con l'arrivo dell'era digitale, si sarebbe moltiplicato, tant'è che oggi vi sarebbero in Italia circa 1.500 tra sette e psico-sette rappresentate da organizzazioni comunitarie chiuse e segrete, anche sul web, il cui scopo è quello di manipolare gli adepti per ottenere dei vantaggi che sfociano in richieste di denaro e schiavitù sessuale.

Di qui, la necessità di un intervento legislativo che, attraverso la sanzione penale, possa consentire di fronteggiare un fenomeno sempre più diffuso e particolarmente detestabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613-ter è aggiunto il seguente:

« Art. 613-quater. – (*Reato di manipolazione emotiva e psicologica*) – Chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia commesso nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurne la capacità di intendere o volere.

La pena è aumentata qualora le condotte siano poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Il reato è perseguibile d'ufficio ».

€ 1,00